

Archivio di Stato di Milano

Antonella Cesarini

Funzionaria Archivistica, Archivio di Stato di Milano

Le richieste di discriminazione dei docenti nei “Fascicoli personali ebrei” del Gabinetto di Prefettura

Per ricostruire le vicende personali di alcuni dei docenti milanesi all’epoca delle leggi razziali del 1938 è utile consultare i documenti presenti nella serie archivistica *Gabinetto di Prefettura*, le cui carte furono versate nell’Archivio di Stato in due momenti successivi: nel 1957 (documenti degli anni 1911-1937) e nel 1989 (documenti degli anni 1938-1955)¹.

La documentazione è suddivisa in categorie²: le carte relative agli ebrei sono conservate nella categoria 025 *Ebrei* fino al 1937, nella categoria 029 *Varie* per il periodo successivo.³

I documenti esposti in mostra sono tratti dal cosiddetto “secondo versamento” e in particolare dalla sottoserie *Fascicoli personali ebrei* (1938-1943), costituita da 52 buste di fascicoli nominativi in ordine alfabetico.

La ricerca si è concentrata su nominativi presenti nella lista dei docenti espulsi dalle Università milanesi in seguito alle leggi del 1938. Per comprenderne il senso, i sei documenti scelti⁴ devono essere letti alla luce del *Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938 (XVII), n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

¹ Il lavoro di inventariazione, a cura di A. Osimo e A. Manduzio, è stato presentato dalla stessa Alba Osimo nell’articolo “La descrizione analitica delle *Pratiche ebrei* (1938-1947) della serie *Gabinetto di Prefettura*”, pubblicato in *Annuario dell’Archivio di Stato di Milano*, Milano 2016, pp. 285-292 (disponibile al link <http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=1948>). L’inventario analitico è consultabile in Archivio di Stato di Milano.

² L’inventario *Prefettura di Milano. Gabinetto. Prima serie* (Inventario di sala PU 2), è consultabile anche on line:

<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=908> (vol. I, buste 1-754);

<http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=909> (vol. II, buste 755-1126).

³ Per maggiori dettagli sull’articolazione del fondo Prefettura dell’Archivio di Stato di Milano, si rinvia alla scheda di *Lombardia Beni Culturali* (<http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA00BE9D/>), compilata da Lucia Ronchetti, rielaborata e integrata da Carmela Santoro.

⁴ Si è preferito non citare per nome le persone coinvolte, ma utilizzare soltanto le iniziali. La scelta è stata determinata dalla presenza di dati sensibili (non più tutelati a norma di legge, visto che sono ormai trascorsi 70 anni) e compensata con citazioni puntuali tratte dai *Fascicoli personali*. Il nome - enfatizzato, da ultimo, anche nel titolo della mostra sul censimento degli ebrei a Milano nel 1938

Il punto di partenza è l'art. 14 del citato R.D.L., dove si afferma che «il Ministero dell'Interno, sulla **documentata** istanza degli interessati, può, **caso per caso**, dichiarare non applicabili le disposizioni previste negli articoli precedenti». La Prefettura di Milano raccoglieva dunque le istanze degli interessati, si informava in maniera riservata sulla singola persona (attraverso la Questura, la Legione Territoriale dei Carabinieri e, per le informazioni anagrafiche, gli uffici del Comune) e infine trasmetteva agli uffici centrali di Roma una comunicazione, corredata di un parere (favorevole o contrario alla discriminazione).

Molti professori, sospesi dal loro incarico «per l'applicazione delle recenti disposizioni razziali», presentarono domanda di discriminazione, ovvero di non-applicazione di alcune norme, vantando la loro buona condotta (morale, civile, politica), quasi sempre loro riconosciuta, ma non sufficiente per ottenere quanto richiesto.

Occorreva prima di tutto dimostrare che colui che aspirava alla discriminazione potesse essere definito con certezza “**di razza ebraica**”, sulla base della previsione dell'art. 8, che recita:

«Agli effetti di legge:

- a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
 - b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
 - c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
 - d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
- Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1^o ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica».

Tale norma garantiva la possibilità di mantenere il posto di lavoro per i docenti per i quali fosse venuto meno il requisito dell'appartenenza «alla razza ebraica». Ne è testimonianza la vicenda di un docente che abiurò davanti al notaio, chiedendo di non far più parte della

«Ma poi, che cos'è un nome?» (Palazzo La Triennale, 23 ottobre-18 novembre 2018)-, non è rilevante per la nostra trattazione. Poco, infatti, avrebbe aggiunto il nome alle situazioni quasi paradigmatiche che emergono nelle istanze dei docenti, costretti a enumerare i propri meriti e a suscitare la commozione altrui attraverso le proprie vicissitudini personali.

Comunità ebraica, fece battezzare sé e i suoi figli, avuti da moglie «appartenente a razza ariana e professante la religione cattolica» (Pannello 5.8 della mostra, documento redatto dal comandante della Legione Territoriale dei Carabinieri). La separazione dalla Comunità di appartenenza viene così ricordata dal Prefetto: «[egli] non aderì mai a concezioni internazionalistiche giudaiche, sostenendo, anzi, polemiche con pubblicisti giudei; [...] diede prova di tali suoi sentimenti giungendo al distacco completo di sé e della famiglia dalla locale Comunità Israelitica, alla quale notificò formalmente la sua decisione». In questa prospettiva, veniva dunque meno il requisito dell'appartenenza «alla razza ebraica», dal momento che nella stessa persona si sommavano una serie di caratteristiche che si ritrovano (spesso prese singolarmente) anche in altri casi: essere battezzato; avere figli battezzati secondo il rito cattolico; essere sposato con una donna «ariana cattolica».

Laddove la richiesta di non appartenenza alla “razza ebraica” non fosse sufficiente, potevano subentrare i meriti militari: aver partecipato alle guerre «libica, mondiale, etiopica e spagnola», essere mutilati, invalidi, feriti, volontari o decorati con la Croce al Merito di Guerra, vantare un antenato garibaldino. Anche tra i professori c'era chi rivendicava di essere stato volontario, ferito di guerra, di aver avuto un padre garibaldino e patriota. Non sempre la carriera militare, senza una decorazione, convinceva la Prefettura, come dimostra il caso di un ebreo ferito durante il conflitto mondiale, che però «non aveva a suo favore altre benemerienze né aveva mai dato dimostrazione di attaccamento al regime».

Un discorso a parte riguarda i meriti fascisti, che spettano ai «legionari di Fiume» o a coloro che possono vantare di aver aderito all'irredentismo: ebbe maggiori *chances*, ad esempio, un ebreo che «da giovane appartenne alla Lega Nazionale di Trieste e ad associazioni segrete irredentistiche, riportando, ancora alunno al ginnasio, una condanna politica dai magistrati austriaci», potendo inoltre vantare un suocero tra i finanziatori dell'impresa di Fiume, «riconosciuto da autografo di d'Annunzio».

Elemento sempre presente e discriminante sul quale si gioca la decisione del Prefetto era, invece, la data di adesione al Partito Nazionale Fascista, valida per legge soltanto se ricadeva negli anni compresi tra il 1919 e il 1922 e nel secondo semestre del 1924. Quasi nessuno dei docenti poteva vantare di essere un fascista della prima ora: la maggior parte di loro si era iscritta al Partito tra la seconda metà degli anni Venti e il 1933; qualcuno lo aveva fatto dopo aver «professato idee democratiche e radicali»; qualcuno aveva meritato

la tessera *ad honorem* per aver espresso le sue simpatie al fascismo; qualcun altro, infine, non si era mai iscritto. Fa eccezione il caso del già menzionato docente universitario convertitosi al cattolicesimo, il quale – come si legge nella relazione del Prefetto – «nell'autunno del 1924 [...] firmò a Padova il noto manifesto Gentile e nel marzo 1925 partecipò al Convegno Fascista di Cultura di Bologna, affermando **la piena e stretta collaborazione** tra Fascismo e Cultura». Spicca, negli altri fascicoli, un altro docente che, in qualità di subcommissario della Società Umanitaria di Milano, aveva contribuito «ad **epurarla** da elementi intellettuali dell'antifascismo». Talvolta, le istituzioni deducevano informazioni sull'ideologia dei richiedenti anche dalle loro opere o dalla loro condotta: «l'indirizzo politico da lui seguito nei suoi lavori è stato sempre quello della supremazia ed autorità dello Stato in ogni campo della vita sociale» (Pannello 5.8 della mostra, *Rapporto della Questura*).

L'ancora di salvezza per chi non rientrava in nessuna delle categorie enunciate sopra restava il vantare delle benemerienze eccezionali, da valutarsi in sede di apposita Commissione⁵. Tali benemerienze sono presentate come *extrema ratio* anche nella lettera della Questura relativa a uno dei docenti della Statale:

«il caso in esame, per quel che concerne la razza, è chiaro, ed il richiedente non può neanche invocare altri benefici previsti dalla legge, in quanto egli è iscritto al P.N.F. soltanto dal 1926, né ha altre benemerienze militari perché, durante la guerra del 1915-1918, fu riformato e poscia dispensato dal servizio militare [...] Ciò premesso, appare che egli non è in condizioni di poter beneficiare della chiesta discriminazione, se non soccorresse il criterio delle eccezionali benemerienze, previsto dalla Legge».

Sulla prima delle cinque pagine nelle quali il questore enumerò i meriti del suddetto docente, il Prefetto vergò un secco «non mi sembra siano eccezionali», frase che altre volte fu utilizzata dallo stesso questore, in riferimento alle benemerienze «vantate in campo scientifico» o alle azioni compiute dal richiedente (aver versato oro alla patria, essere stato un educatore modello etc.). Erano valutate attentamente altre benemerienze: la carriera brillante di un medico, laureatosi a 22 anni; la durata quasi trentennale della carriera accademica di alcuni professori – rimasti in cattedra, presumibilmente, fino alle leggi razziali

⁵ Tale Commissione, per previsione di legge, era «composta dal Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale».

del 1938 – (Pannello 5.9 della mostra); le pubblicazioni, a volte quantificate (“oltre novanta”), in un caso allegate alla domanda, insieme alla copia della nomina a membro del Comitato Nazionale delle materie prime da parte del CNR, a firma di Guglielmo Marconi.

Il peso delle benemeritenze è evidente in una relazione della Questura (Pannello 5.8 della mostra): il docente in questione era una «personalità eminente della cultura italiana» per il contributo offerto al recupero di opere d’arte a Vienna dopo la guerra, con il quale si era meritato l’elogio di Badoglio, e per aver donato a musei e biblioteche pubbliche la collezione libraria del padre e alcune opere d’arte di famiglia. A queste benemeritenze si sommarono altri meriti: la Croce al Merito di Guerra; l’aver avuto un padre e uno zio docenti universitari; il fatto che il padre era stato volontario garibaldino nella guerra del 1859.

Se in casi come questi il parere non poteva che essere favorevole, era grande, per molti, il timore di vedersi recapitare – come accadde alla docente citata nel documento pubblicato nel Pannello 5.9 della mostra – una lettera dal Ministero dell’Interno, dove si affermava che la domanda presentata sulla base delle previsioni dell’art. 14 era stata respinta dall’apposita Commissione.

Per chi poteva, non restava a quel punto che un’unica via d’uscita: la fuga all’estero, spesso oltreoceano. La Questura diede conto alla Prefettura delle motivazioni addotte dagli emigranti lasciando trasparire, in qualche caso, le proprie perplessità sulle motivazioni lavorative addotte dai docenti emigrati: «trovasi a Montevideo (America), dove **sarebbe** insegnante di diritto presso quella università» (Pannello 5.9 della mostra); «da Milano si trasferì con tutta la famiglia a Rio De Janeiro (Brasile), dove **vuolsi** sia impiegato in qualità di consulente tecnico presso l’ufficio statistica del censimento brasiliano in Rio de Janeiro». Più neutrali, invece, appaiono – come sempre – i pareri rilasciati dai Carabinieri («emigrato in America, per ragioni di occupazione in seguito a provvedimenti razziali»).

Per molti docenti e per le loro famiglie, all’indomani delle leggi razziali del 1938, l’esilio volontario fu una tra le (poche) scelte possibili.